



UNIQA
Assicurazioni

Protezione

Condizioni Generali di Assicurazione

Imprenditore & Successo

La polizza multigaranzia
per l'impresa edile

Mod. R 50E/E - RC impresa edile

Definizioni	3
Garanzie assicurative	4
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione	4
Art. 2 - Soggetti non considerati terzi	4
Art. 3 - Esclusioni	5
Art. 4 - Estensione territoriale.....	5
Art. 5 - Pluralità di assicurati - Sussidiarietà	5
Efficacia e durata dell'Assicurazione.....	6
Art. 6 - Validità temporale dalla garanzia	6
Art. 7 - Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione.....	6
Art. 8 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione.....	6
Art. 9 - Recesso in caso di sinistro	6
Art.10 - Anticipata risoluzione del contratto.....	6
Adempimenti in ordine al rischio	6
Art.11 - Variazioni del rischio	6
Art.12 - Altre assicurazioni	7
Art.13 - Regolazione del premio	7
Sinistri	8
Art.14 - Obblighi in caso di sinistro	8
Art.15 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza.....	8
Disposizioni diverse	8
Art.16 - Forma delle comunicazioni	8
Art.17 - Oneri fiscali.....	8
Art.18 - Foro competente	8
Art.19 - Rinvio alle norme di legge	8

Condizioni particolari9

CP A)	Qualifica di terzi a: - titolari e dipendenti di altre ditte; - dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.; - prestatori d'opera non dipendenti	9
CP B)	Responsabilità per fatto di: - titolari e dipendenti di altre ditte; - prestatori d'opera non dipendenti	9
CP C)	Responsabilità Civile personale di tutti i dipendenti (compreso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a norma del D.Lgs. 626/94).....	9
CP D)	Qualifica di terzi a committenti ed imprese coappaltatrici.....	10
CP E)	Danni a veicoli sotto carico e scarico o in sosta.....	10
CP F)	Danni da incendio	10
CP G)	Danni a cose nell'ambito dei lavori	10
CP H)	Garanzie complementari	10
CP I)	Committenza auto.....	11

Clausole speciali.....12

Cod. 01	Aumento dei limiti d'indennizzo per "DANNI A COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI" e per "DANNI DA INCENDIO"	12
Cod. 02	Franchigia per danni materiali.....	12
Cod. 03	Lavori in stabili occupati	12
Cod. 04	Subappalto - responsabilità per fatto dei subappaltatori di opere.....	12
Cod. 05	Infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti	12
Cod. 06	Danni da cedimento o franamento del terreno	13
Cod. 07	Danni a condutture ed impianti sotterranei	13
Cod. 08	Scavi e reinterri	13
Cod. 09	Danni da furto	13
Cod. 10	Responsabilità postuma da posa in opera	13
Cod. 11	Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento.....	14
Cod. 12	Esclusione Garanzia R.C.O.....	14

Codici di attività15

■ Per facilitare la lettura e la migliore comprensione delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05,

le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate in grassetto corsivo.

■ Condizioni Generali di Assicurazione

Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- **Assicurato** la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto
- **Assicurazione** il contratto di assicurazione
- **Contraente** il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
- **Danni corporali** morte o lesioni personali
- **Danni materiali** distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e/o animali
- **Franchigia** *la parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato*
- **Scoperto** *la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato*
- **Sinistro** il verificarsi del danno per il quale è prestata l'assicurazione
- **Società** **UNIQA Protezione SpA**

Garanzie assicurative

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

A) GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività identificata in polizza dal codice di attività, compresi i servizi strettamente connessi ed accessori.

B) GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'I.N.A.I.L. sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'Invalidità Permanente (*escluse le malattie professionali*) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

I lavoratori parasubordinati soggetti all'I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato a tutti gli effetti.

I titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti soggetti all'I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L.

In ogni caso è per questi dovuto il relativo premio.

La presente garanzia è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Tanto la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, quanto la garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S., ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 2 - Soggetti non considerati terzi

Ai fini della garanzia R.C.T. non sono considerati terzi:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo;*
- c) *i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.*

Art. 3 - Esclusioni

La garanzia R.C.T. non comprende i danni che siano la naturale conseguenza delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita e quelli derivanti da responsabilità dallo stesso volontariamente assunte.

Dalla garanzia R.C.T. sono inoltre esclusi i danni:

- a) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato - ad eccezione dei familiari coadiuvanti - e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- b) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell'ambito di dette operazioni, nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate da qualsiasi mezzo;
- c) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- d) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
- e) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori od alle cose trovantisi nei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato;
- f) a condutture od impianti sotterranei e sottotraccia;
- g) derivanti dalla proprietà e dalla conduzione di fabbricati, e dei relativi impianti fissi, che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- h) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la messa in circolazione; da opere od installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli causati da lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera, se non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- i) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate di veicoli a motore, da proprietà od uso di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- l) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti condotti od azionati da persona che non sia abilitata a norma di legge;
- m) da assestamento, franamento o cedimento del terreno, da qualunque causa determinati, nonché i danni a fabbricati da vibrazioni o scuotimento del terreno;
- n) da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento.

Dalla garanzia R.C.T. e da quella R.C.O. sono inoltre esclusi i danni:

- o) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- p) derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- q) derivanti direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
- r) verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici;
- s) derivanti direttamente o indirettamente da amianto o prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o prodotti contenenti amianto.

Art. 4 - Estensione territoriale

La garanzia R.C.T. vale per i sinistri verificatisi nel territorio di tutti i Paesi Europei esclusi quelli appartenenti all'ex U.R.S.S.

La garanzia R.C.O. vale per i sinistri verificatisi in tutto il mondo.

Art. 5 - Pluralità di assicurati - Sussidiarietà

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Fermo quanto disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di assicurazione di Responsabilità Civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo, sempre nei limiti convenuti, sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.

Efficacia e durata dell'Assicurazione

Art. 6 - Validità temporale dalla garanzia

L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto.

Art. 7 - Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 8 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione quest'ultima è prorogata per 1 anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall'art. 9 "Recesso in caso di sinistro".

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo s'intende stabilito nella durata di 1 anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 9 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data d'invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, salvo che il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, rimborsa la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 10 - Anticipata risoluzione del contratto

Negli altri casi di recesso o di anticipata risoluzione del rapporto giuridico previsti dal contratto o dall'art. 1896 Codice Civile sono dovuti alla Società le rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte e il premio complessivo relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha dato motivo al recesso od alla risoluzione.

Adempimenti in ordine al rischio

Art. 11 - Variazioni del rischio

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni variazione che determina aggravamento di rischio o diminuzione di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione (art. 1897 Codice Civile).

Art. 12 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per i rischi oggetto del presente contratto; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni.

Art. 13 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto od in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria a norma dell'art. 7), nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve comunicare alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- *delle retribuzioni lorde corrisposte a tutto il personale dipendente nonché dell'ammontare di eventuali compensi corrisposti a lavoratori parasubordinati;*
- *del volume d'affari (fatturato al netto dell'I.V.A.), o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.*

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di quest'ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire le documentazioni ed i chiarimenti necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Sinistri

Art. 14 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Codice Civile).

Art. 15 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione di risarcimento danni promossa contro l'Assicurato, *entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse (art. 1917 Codice Civile).*

La Società non riconosce peraltro spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Disposizioni diverse

Art. 16 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 17 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 18 - Foro competente

Il Foro competente è, a scelta della parte attrice, quello del luogo ove ha sede legale il Contraente o la Società.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto valgono le disposizioni di legge.

Condizioni particolari

Sempre operanti

CP A) Qualifica di terzi a:

- **titolari e dipendenti di altre ditte;**
- **dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.;**
- **prestatori d'opera non dipendenti.**

A parziale deroga dell'art. 2 lett. c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono considerati terzi:

- a) i titolari ed i dipendenti di ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti, che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività dell'impresa (esclusi comunque i subappaltatori ed i loro dipendenti), nonché di imprese addette al servizio di pulizia e/o di manutenzione;
- b) i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.;
- c) i prestatori d'opera non dipendenti, dei quali l'Assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione, per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

per gli infortuni sul lavoro (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, **sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 Codice Penale.**

Relativamente al danno alla salute (danno biologico) e al danno morale, **la garanzia opera sempre che dall'evento derivi un'Invalidità Permanente di grado non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.**

CP B) Responsabilità per fatto di:

- **titolari e dipendenti di altre ditte;**
- **prestatori d'opera non dipendenti.**

A parziale deroga dell'art. 3 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia opera anche per la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato per danni materiali e/o corporali involontariamente cagionati a terzi dai soggetti sotto indicati mentre attendono ai lavori per conto e nell'interesse dell'Assicurato:

- a) titolari e dipendenti di ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti, che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività dell'impresa (esclusi comunque i subappaltatori ed i loro dipendenti), nonché di imprese addette al servizio di pulizia e/o di manutenzione;
- b) prestatori d'opera non dipendenti dei quali l'Assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione, per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

CP C) Responsabilità Civile personale di tutti i dipendenti (compreso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a norma del D.Lgs. 626/94)

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato (compreso il dipendente nominato, ai sensi del D.Lgs. 626/94, responsabile del servizio di prevenzione e protezione) per danni materiali e/o corporali involontariamente cagionati a terzi (escluso l'Assicurato stesso), nello svolgimento delle loro mansioni.

A tali effetti, sono considerati terzi, entro i limiti del massimale di R.C.O., anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, **sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.**

CP D) Qualifica di terzi a committenti ed imprese coappaltatrici

La garanzia R.C.T. comprende la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato per i danni materiali e/o corporali involontariamente cagionati:

- ai committenti dei lavori oggetto della presente assicurazione;
- ai titolari o dipendenti di imprese coappaltatrici, sempre che la natura dei lavori svolti dall'Assicurato stesso e dalle imprese coappaltatrici sia diversa o, nel caso in cui la natura dei lavori non sia diversa, purché l'Assicurato e le imprese coappaltatrici operino in base a specifici e diversi appalti;

fermo restando quanto previsto dall'art. 2) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

CP E) Danni a veicoli sotto carico e scarico o in sosta

A parziale deroga dell'art. 3 lett. c), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia R.C.T. comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti e aeromobili - sotto carico o scarico ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato, fermo quanto stabilito dall'art. 3 lett. i). **Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato.**

Ad integrazione di quanto indicato all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, **sono altresì esclusi dalla presente estensione i danni cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.**

CP F) Danni da incendio

A parziale deroga dell'art. 3 lett. d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, e limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, la garanzia R.C.T. comprende i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, **ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori. Sono altresì esclusi i danni ai veicoli sotto carico e scarico o in sosta.**

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo assoluto di Euro 250,00 nel limite del massimale per danni materiali e comunque con il massimo di Euro 80.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

CP G) Danni a cose nell'ambito dei lavori

A parziale deroga dell'art. 3 lett. e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia R.C.T. comprende i danni materiali verificatisi durante l'esecuzione dei lavori presso terzi, **ferma l'esclusione dei danni a cose che l'Assicurato detenga per qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori, nonché a quelle di proprietà o a qualsiasi titolo detenute dagli occupanti dei fabbricati oggetto di lavori. Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 250,00 per ogni sinistro nel limite del massimale per danni materiali e comunque con il massimo di Euro 55.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo assicurativo.**

CP H) Garanzie complementari

La garanzia R.C.T. comprende la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato per danni materiali e/o corporali derivanti:

- dall'esistenza nell'ambito dell'impresa di officine meccaniche, falegnamerie, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari **utilizzate per le esclusive necessità dell'impresa;**
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, in tutta Europa;
- dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all'interno dell'impresa, compresa la Responsabilità Civile personale dei sanitari e degli addetti al servizio, **purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti;**

- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. ***Sono esclusi i danni ai beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;***
- dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande. ***Ferma l'esclusione dei danni cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti somministrati, questa garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori;***
- dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;
- dall'esistenza nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili;
- dall'organizzazione di gite aziendali, meetings, stages, corsi di formazione e quant'altro di simile, ***con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore.***

CP I) **Committenza auto**

A parziale deroga dell'art. 3 lett. i) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione è operante per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, ***sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso, né da questi presi o dati in locazione.*** La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati. ***Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 2 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione.***

Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni sinistro.

Clausole speciali

Operanti solo se il relativo codice è riportato in polizza (mod. R51E/E) alla voce "Codici di Clausole speciali"

Cod. 01 Aumento dei limiti d'indennizzo per "DANNI A COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI" e per "DANNI DA INCENDIO"

A parziale deroga di quanto indicato alle Condizioni Particolari g) "Danni a cose nell'ambito dei lavori" e f) "Danni da incendio", **il limite massimo di risarcimento contenuto in tali garanzie, fermo il limite della somma assicurata in polizza per danni a cose, viene elevato a Euro 160.000,00.**

Cod. 02 Franchigia per danni materiali

L'assicurazione s'intende prestata - limitatamente ad ogni danno materiale - con una franchigia assoluta dell'importo indicato in polizza, nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino a detto importo per ciascun sinistro e che la Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma.

Di conseguenza, s'intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle Condizioni Particolari e dalle presenti Clausole speciali, mentre restano confermate le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.

Cod. 03 Lavori in stabili occupati

Ad integrazione di quanto riportato nella descrizione del rischio assicurato, indicato nel mod. R51E/E, la garanzia è operante anche per i lavori di manutenzione, demolizione parziale, ristrutturazione e sopraelevazione di stabili occupati.

Si conviene che restano comunque esclusi i danni alle cose trovantisi nei locali o appartamenti nei quali si eseguono i lavori, con l'intesa che, per i danni alle cose trovantisi in altri locali o appartamenti, dello stesso stabile, s'intendono fissati una franchigia assoluta, a carico dell'Assicurato, di Euro 500,00 per sinistro ed un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 55.000,00, fermo restando il limite per danni materiali indicato in polizza.

Ove però tali lavori comportino interventi di riparazione, consolidamento e modifiche in genere delle strutture portanti - intendendosi per tali tutte le strutture indispensabili a garantire la staticità dell'immobile - l'esclusione si estenderà a tutti i danni materiali che siano conseguenza degli anzidetti interventi, ferma restando la validità della copertura per le lesioni corporali provocate a terzi e per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro.

Cod. 04 Subappalto - responsabilità per fatto dei subappaltatori di opere

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori - in misura non superiore alla percentuale indicata sul mod. R51E/E del valore globale di ogni singola opera od appalto - la garanzia R.C.T., a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 3 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, è altresì operante per la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dai subappaltatori di opere mentre eseguono i lavori nei suoi cantieri.

Per lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/96, tale estensione di garanzia opera a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 494/96.

Cod. 05 Infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti

A parziale deroga dell'art. 2 lett. c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T., **entro i limiti di massimale previsti dalla polizza**, i subappaltatori di opere ed i loro dipendenti per i danni corporali conseguenti ad infortunio (escluse le malattie professionali) da essi subiti nello svolgimento delle loro mansioni, **sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.**

Il massimale per sinistro, convenuto per l'Assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della Società nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

Cod. 06 Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga dell'art. 3 lett. m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia R.C.T. comprende, *nel limite del massimale per danni materiali e, comunque, col massimo di Euro 55.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione*, i danni materiali dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Limitatamente ai danni a beni immobili, questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro, con il minimo assoluto di Euro 1.500,00, mentre per gli altri danni materiali si applica una franchigia assoluta di Euro 500,00 per sinistro.

Cod. 07 Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga dell'art. 3 lett. f), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia R.C.T. comprende il risarcimento dei danni materiali a condutture e ad impianti sotterranei *nel limite del relativo massimale e comunque con il massimo di Euro 55.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione e con il sottolimito del 30% del predetto massimale per i pregiudizi economici derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.*

Questa estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 per sinistro.

Qualora l'Assicurato compri di aver richiesto l'intervento del competente personale per la localizzazione delle condutture e degli impianti sotterranei, prima di dare inizio ai lavori di scavo, questa estensione di garanzia - nei limiti di esposizione ivi indicati - viene prestata con uno scoperto del 5% con il minimo assoluto di Euro 150,00 per ogni sinistro agli stessi impianti e/o condutture.

Cod. 08 Scavi e reinterri

A parziale deroga dell'art. 3 lett. h), delle Condizioni Generali di Assicurazione, per i lavori di scavo su sedi stradali, la garanzia R.C.T. vale per i danni corporali ed i danni materiali in superficie, diversi da quelli alla sede stradale, imputabili ad improvviso cedimento del terreno, *verificatisi dopo il reinterro degli scavi e fino a 30 giorni dalla consegna dei lavori al committente. Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per sinistro nel limite del massimale per danni materiali e comunque con il massimo di Euro 55.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione. Per i danni corporali la garanzia è prestata nell'ambito del relativo massimale e con gli eventuali scoperti stabiliti in polizza.*

Cod. 09 Danni da furto

A parziale deroga dell'art. 3 lett. d) delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia si estende alla Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato per danni da furto cagionati a Terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 per ogni danneggiato nel limite del massimale per danni materiali e comunque con il massimo di Euro 26.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

Qualora l'Assicurato abbia dotato le impalcature ed i ponteggi di un idoneo sistema antintrusione, detto massimale viene elevato a Euro 55.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o per coperture di minor durata per l'intero periodo di assicurazione.

Dalla presente estensione di garanzia s'intendono *comunque esclusi i furti compiuti da persone alle dipendenze dell'Assicurato o delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma dell'art. 2049 Codice Civile.*

Cod. 10 Responsabilità postuma da posa in opera

Premesso che l'Assicurato dichiara di svolgere, in via strumentale e di complemento all'attività descritta in atti, lavori di installazione, manutenzione o riparazione degli impianti di cui al primo comma dell'art. 1 della Legge 5 marzo 1990, n. 46, si conviene tra le Parti che, a parziale deroga dell'art. 3 lettera h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia R.C.T. comprende i danni materiali e/o corporali involontariamente cagionati a terzi (compresi i committenti dei lavori) - dopo la consegna delle opere - per errori accidentalmente commessi dall'Assicurato e/o dai suoi dipendenti durante l'esecuzione dei lavori sopraccitati in edifici adibiti ad uso civile.

La presente estensione di garanzia è efficace sempre che l'Assicurato:

- *sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 2 della Legge 5 marzo 1990, n. 46;*
- *non sia qualificabile, ai sensi di legge, quale progettista degli impianti, o produttore dei beni installati, riparati o mantenuti.*

La presente garanzia non comprende i danni:

- a) *agli impianti, alle attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;*
- b) *da vizio o difetto originario dei prodotti e/o degli impianti da chiunque fabbricati;*
- c) *da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale gli impianti sono destinati;*
- d) *da mancato o ritardato intervento di manutenzione o di riparazione;*
- e) *da interruzione, sospensione di attività o mancata attivazione della stessa.*

La presente estensione di garanzia è prestata per i danni verificatisi - entro 1 anno dalla data di ultimazione dei lavori - durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, in conseguenza di errori commessi durante lo stesso periodo.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 250,00 per danni materiali e nel limite, per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, del massimale R.C.T. e sino alla concorrenza del 50% del massimale per danni materiali.

**Cod. 11 Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento
(in abbinamento al solo Codice di Attività 5.14.12)**

La garanzia per i danni materiali - compresi quelli alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori, derivanti da lavori esclusivi di demolizione e disfacimento - è prestata, nel limite del massimale per danni materiali e, comunque, con il massimo risarcimento di Euro 55.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo assicurativo, con uno scoperto del 20% per ogni sinistro e con il minimo di Euro 500,00 per ogni soggetto danneggiato. Sono, comunque, esclusi dalla presente garanzia i danni alle cose detenute a qualsiasi titolo dall'Assicurato.

Cod. 12 Esclusione garanzia R.C.O.

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia di cui all'art. 1 lettera B) - Garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) - s'intende abrogata.

Codici di attività

L'assicurazione è prestata in base all'esplicita dichiarazione del Contraente/Assicurato che l'impresa è regolarmente iscritta all'ufficio del registro delle imprese e che l'attività svolta, per la quale viene trascritto sulla polizza solo il numero di codice nell'apposita casella "CODICE ATTIVITÀ", si identifica con quella riportata in corrispondenza al codice stesso nell'"ELENCO CODICI DI ATTIVITÀ" che segue.

Il rischio relativo all'impiego di macchine ancorché semoventi ed impianti è compreso nell'assicurazione; *restano tuttavia esclusi i rischi di cui all'art. 3 lett. i) delle Condizioni Generali di Assicurazione (circolazione e navigazione).*

Codice	ELENCO CODICI DI ATTIVITÀ Descrizione attività
5.10.00	Costruzione di fabbricati civili ed industriali in cemento armato, muratura, legname e metallo, comprese demolizioni, ristrutturazioni e sopraelevazioni di manufatti e di stabili, armature, rifiniture, restauri e manutenzioni in genere, preparazione e disarmo dei cantieri, scavi per fondazioni, costruzioni di fognature, posa di condutture e di linee elettriche, in quanto complementari ai suindicati lavori di costruzione edile. <i>La garanzia non opera qualora i lavori comportino interventi in stabili ed edifici occupati.</i>
5.11.00	Costruzione di fabbricati civili ed industriali realizzati interamente con l'impiego di materiali prefabbricati in cemento, metallo, legno e materiali sintetici, comprese demolizioni, ristrutturazioni e sopraelevazioni di manufatti e di stabili, armature, rifiniture, restauri e manutenzioni in genere, preparazione e disarmo dei cantieri, nonché scavi per fondazioni, costruzioni di fognature, posa di condutture e di linee elettriche, in quanto complementari ai suindicati lavori di costruzione edile. <i>La garanzia non opera qualora i lavori comportino interventi in stabili ed edifici occupati.</i>
5.11.11	Lavori esclusivi di carpenteria in legno e metallo in fabbricati non occupati, esclusi i lavori di realizzazione e posa in opera di travate e/o capriate.
5.12.11	Manutenzioni e riparazioni di fabbricati ad uso civile ed industriale compresi i lavori di rifinitura, abbellimento, decorazione di muri, soffitti, infissi, intonacatura, tinteggiatura, applicazione di tappezzerie. Il tutto solo all'interno di edifici non occupati.
5.12.13	Manutenzioni e riparazioni di fabbricati ad uso civile ed industriale compresi i lavori di rifinitura, abbellimento, decorazione di muri, soffitti, infissi, intonacatura, tinteggiatura, applicazione di tappezzerie. Il tutto anche all'esterno di edifici, purché non occupati.
5.13.12	Lavori di pavimentazione e impermeabilizzazione di tetti, porticati, terrazze e cortili in fabbricati non occupati.
5.14.12	Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento di costruzioni non occupate.
5.17.11	Lavori di bonifica.
5.18.12	Costruzione e manutenzione di centrali telefoniche, stazioni radio e televisive, stazioni di trasformazione di energia elettrica, con l'esclusione dalla garanzia R.C.T. dei lavori stradali, fognari e simili (compreso sterro, riporto e reinterro) <i>eseguiti nei Comuni con popolazione non superiore a 400.000 abitanti.</i>



UNIQA Protezione SpA

Direzione Generale e Sede legale: Viale Venezia, 99 - 33100 Udine - ITALIA - Tel. 0432 536 311

Fax 0432 530 548 - e-mail: postaprotezione@uniqagroup.it - Cap. soc. Euro 5.200.000,00 interamente versato

Codice Fiscale, partita IVA e Registro Imprese Udine n. 00226710309 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni

a norma dell'art. 65 R.D.L. 29.4.1923, n. 966 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UNIQA Assicurazioni S.p.A.